

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## NOVITA' FISCALI

### IRAP DEI PICCOLI - IMPORTANTE SENTENZA

Sull'**Irap dei piccoli** il Governo è al lavoro per trovare una **soluzione con la prossima Legge di stabilità 2017**. Sull'esenzione Irap di professionisti e imprese prive di autonoma organizzazione, anche alla luce della nuova **sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 9451/2016**, che ha "affrancato" molti professionisti, artisti e piccoli imprenditori dall'obbligo di pagare l'Irap.

La sentenza n. 9451/2016 ha elaborato il principio di diritto per cui il presupposto impositivo dell'Irap, cioè il requisito dell'autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero mansioni esecutive.

Secondo la sentenza, **il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplicita mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l'Irap.**

**Ha, invece, rilevanza** ai fini dell'autonoma organizzazione e, quindi, dell'obbligo di pagare l'IRAP, **la presenza di un collaboratore che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l'attività del contribuente** e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

### DETRAZIONE DEL 50% DELL'IPEF DALL'IVA PAGATA

La nuova **detrazione dall'Irpef del 50% dell'importo dell'Iva pagata nel 2016, per l'acquisto** effettuato sempre nel 2016, **di abitazioni di classe energetica A o B**, può essere usufruita **anche** dalle persone fisiche che acquistano **abitazioni non nuove** da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Il chiarimento è contenuto nella **circolare n. 20/E/2016**, che in tal modo estende l'agevolazione introdotta dall'art. 1, comma 76, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) anche alle abitazioni non nuove, a differenza di quanto previsto "letteralmente" dalla norma agevolativa, che impone che le unità siano «cedute dalle imprese costruttrici delle stesse».

Il bonus spetta anche alle pertinenze dell'abitazione agevolata (ad esempio, posto auto o cantina), a patto che l'acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e che nell'atto vi sia

l'evidenza del vincolo pertinenziale. Per gli acconti pagati nel 2015 relativi ad acquisti di case effettuati nel 2016, il bonus non spetta.

## MAXI AMMORTAMENTO

---

la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una norma che consente alle **imprese e i lavoratori autonomi** di godere di una **deduzione più elevata**, ai fini Irpef ed Ires, **delle quote di ammortamento/canoni di leasing per i beni strumentali nuovi** (in proprietà o in leasing) **acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016**.

**Possono usufruire** del super ammortamento **tutti i titolari di reddito d'impresa, e i lavoratori autonomi** che svolgano arti o professioni anche in forma associata, **inclusi i contribuenti minimi** e coloro che rientrano nel **“regime di vantaggio”** per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, **le stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, e **gli enti non commerciali** per quanto riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata. Sono **esclusi invece** coloro che utilizzano il **regime forfetario**, e le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della **“tonnage tax”**.

In particolare è stato chiarito / confermato che l'agevolazione spetta:

- **all'affittuario / comodatario** dell'azienda nel caso in cui non sia stata prevista la deroga convenzionale di cui all'art. 2561, C.c.;
- anche con riferimento alle **spese di miglioria su beni di terzi** (locazione / comodato) nel caso in cui siano rappresentate da beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità;
- per i beni in leasing acquisiti nel periodo 15.10.2015 –31.12.2016, **anche in relazione al riscatto del bene**.

La stessa Agenzia evidenzia l'importanza della verifica di 2 specifici momenti:

- il primo, collegato all'effettuazione dell'investimento nel periodo agevolato;
- il secondo, collegato con il momento di fruizione dell'agevolazione da parte del soggetto interessato.

## LA POSTA NON APPONE PIU' IL TIMBRO DATA CERTA

---

A seguito di una recente comunicazione di Poste Italiane spa non è più possibile rivolgersi ad un Ufficio **postale per l'apposizione del timbro al fine di usufruire della “data certa”**, tramite la quale è possibile ottenere la prova che il documento è stato formato in un determinato giorno, mese e anno.

Si evidenzia che, oltre al ricorso al Notaio (copia conforme) ovvero alla registrazione (a tassa fissa) presso l'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare uno dei seguenti servizi alternativi:

- **invio tramite PEC**;
- plico senza busta (raccomandata);
- marca temporale / data certa digitale (Postel).

## SCONTRINO DI CHIUSURA DOPO LE 24

---

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità in capo agli **esercenti attività commerciali (nel caso di specie pubblici esercizi), che protraggono l'attività oltre la mezzanotte**, di posticipare l'emissione dello scontrino di chiusura giornaliera al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività.

Ancorché lo scontrino di chiusura sia emesso nel giorno successivo, i relativi corrispettivi vanno comunque **imputati al giorno precedente**

## LA DEDUZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE

---

Con la Riforma del sistema nazionale di istruzione e la Finanziaria 2016 sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della detraibilità delle c.d. “spese di istruzione”, applicabili già per il 2015 e quindi in sede di compilazione del mod. 730 / UNICO 2016.

In particolare, ora è previsto che la detrazione IRPEF del 19% spetta per le spese relative a:

- la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in Università statali e non statali, nella misura massima fissata con apposito Decreto del MIUR;
- la frequenza di scuole dell’infanzia (scuole materne), del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) e della scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori) del sistema nazionale di istruzione;
- le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, delle istituzioni dell’alta formazione artistica / musicale / coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica / universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa

### NOVITA' LAVORO

#### RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO DEL CONGEDO PARENTALE

---

Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina sul *congedo parentale*, nella parte in cui il **preavviso minimo** ai fini della fruizione del predetto congedo è stato ridotto da 15 a 5 giorni.

Viene precisato che il contratto collettivo, anche se sottoscritto in un momento precedente rispetto all’entrata in vigore delle ultime modifiche legislative (25 giugno 2015) rimane il riferimento normativo per l’individuazione del termine di preavviso in esame

#### AVVISI BONARI INPS PER ARTIGIANI E COMMERCianti

---

È reso noto l’inizio delle elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi **alla rata in scadenza a febbraio 2016** per i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

**Gli avvisi saranno reperibili nel Cassetto previdenziale** al seguente indirizzo: “*Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari*”.

Sarà inoltre inviata **una email di alert** ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito il loro indirizzo di posta elettronica tramite il Cassetto.

Qualora sia già stato effettuato il pagamento, lo stesso potrà essere comunicarlo al seguente indirizzo: “*Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Comunicazione bidirezionale – Comunicazioni – Invio quietanza di versamento*”

#### NUOVI LIMITI DI REDDITO PER GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

---

L’INPS, con la Circolare n. 92 del 27 maggio 2016, fornisce i livelli di reddito familiare (ed i corrispondenti importi mensili) per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, **validi dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017**.

Preme evidenziare che i livelli di reddito e gli importi mensili dell’assegno non sono stati rivalutati rispetto a quelli in vigore fino al 30 giugno 2016, in quanto la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2014 e l’anno 2015 è risultata pari a -0,1%.

**I dipendenti dovranno presentare al datore di lavoro la relativa modulistica.**

## SCADENZE

### **Lunedì 16 maggio**

**INAIL  
AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO**

Pagamento seconda rata premio INAIL regolazione 2015 / anticipo 2016 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

### **Venerdì 20 maggio**

**ENASARCO  
VERSAMENTO CONTRIBUTI**

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

### **Mercoledì 25 maggio**

**IVA COMUNITARIA  
Elenchi intrastat mensili**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).

### **Venerdì 27 maggio**

**Mod. 730/2016  
Variazione dati mod. CSO**

Termine ultimo per comunicare all'Agenzia delle Entrate tramite il mod. CSO le variazioni dell'utenza telematica con effetto per i modd. 730-4/2016.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà ,maggio 2016*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*